

1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

Il presupposto per l'emissione di una decisione giudiziaria in materia di divorzio è l'avvio dell'opportuno procedimento giudiziario (contenzioso o meno) da parte di una o più persone autorizzate (*locus standi*), come previsto dalle disposizioni degli articoli 50, 369 e 453 dell'*Obiteljski zakon* (legge sui procedimenti in materia di famiglia) (*Narodne Novine* ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia), n. 103/15), in prosieguo: "ObZ 2015"). Qualora i coniugi abbiano figli minorenni in comune, l'istanza di divorzio consensuale deve essere corredata dagli allegati pertinenti (relazione sulla consultazione obbligatoria e piano di corresponsabilità genitoriale - articolo 55 in combinato disposto con l'articolo 456 dell'ObZ 2015). Simili disposizioni si applicano nel caso in cui coniugi abbiano figli minorenni in comune e l'istanza di divorzio sia presentata da un solo coniuge (relazione sulla consultazione obbligatoria e attestazione della partecipazione al primo incontro di mediazione familiare - articolo 55 in combinato disposto con l'articolo 379 dell'ObZ 2015).

2 Quali sono le cause del divorzio?

Le condizioni necessarie ai fini del divorzio sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 51 dell'ObZ 2015, secondo cui il giudice scioglie il vincolo matrimoniale: 1. se esiste un accordo tra i coniugi riguardo al divorzio, 2. se è comprovata una grave e irreparabile rottura della relazione tra i coniugi o 3. dopo un anno di "scioglimento dell'unione coniugale".

3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:

3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?

Una delle conseguenze giuridiche dello scioglimento del matrimonio è la cessazione dei diritti e dei doveri dei singoli coniugi (articoli da 30 a 33 dell'ObZ 2015). La legge sui procedimenti giudiziari in materia di famiglia precisa che, in caso di scioglimento del matrimonio (per annullamento o divorzio), ciascun ex-coniuge potrà conservare il cognome che aveva al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale (articolo 48 dell'ObZ 2015).

3.2 la divisione dei beni dei coniugi?

La procedura più comune che precede lo scioglimento del patrimonio coniugale (di comune accordo o tramite risoluzione giudiziaria - con procedimento noncontenzioso) è la distinzione tra diritti e beni facenti parte del patrimonio coniugale e diritti e beni personali di ciascun coniuge (suddividendo le tre categorie di beni). La questione è risolta nell'ambito di un procedimento civile avviato in base alle disposizioni pertinenti dell'ObZ (articoli da 34 a 39 e articoli da 43 a 46 dell'ObZ 2015), se i coniugi non sono giunti a un accordo sulla suddivisione dei reciproci rapporti patrimoniali (atto di matrimonio - articoli da 40 a 42 dell'ObZ 2015), con eventuale applicazione alternativa della legge in materia di proprietà e altri diritti reali, della legge in materia di obbligazioni civili, della legge sulla registrazione catastale dei terreni, della legge sulle imprese, della legge di esecuzione forzata e del codice di procedura civile (articoli 38, 45 e 346 dell'ObZ 2015).

3.3 i figli minori dei coniugi?

Gli effetti giuridici dello scioglimento del matrimonio applicabili ai figli minorenni riguardano aspetti fondamentali, quali decidere con quale genitore vivranno i figli dopo lo scioglimento del matrimonio, stabilire accordi con l'altro genitore, determinare gli alimenti per i figli e l'organizzazione dei restanti ambiti di responsabilità genitoriale (rappresentanza del minore, esecuzione di atti giuridici, gestione e cessione dei beni dei figli, istruzione e salute dei figli, ecc.). I coniugi possono concludere un accordo su detti effetti giuridici del divorzio (accordo sulla corresponsabilità genitoriale) e scegliere quindi di ricorrere a una procedura di divorzio stragiudiziale, più semplice e rapida (articoli 52, 54 e 55, 106, da 453 a 460 dell'ObZ 2015). Se i coniugi non concludono alcun accordo sulla corresponsabilità genitoriale, che disciplini gli effetti giuridici pertinenti del divorzio, la decisione su tali aspetti viene emessa d'ufficio dal giudice nell'ambito del procedimento giudiziario avviato con l'istanza di divorzio (articoli 53, 54, 56, 57 e 413 dell'ObZ 2015). Tuttavia, è possibile che i genitori giungano a un accordo sugli effetti giuridici del divorzio nel corso di un procedimento giudiziario. In tal caso, il giudice adotta la propria decisione basandosi sull'accordo dei genitori, qualora lo ritenga nell'interesse superiore del minore (articolo 104, comma 3, in combinato disposto con l'articolo 420 dell'ObZ 2015).

3.4 l'obbligo alimentare nei confronti dell'altro coniuge?

La legge sui procedimenti in materia di famiglia prevede la possibilità per ciascun coniuge di presentare una domanda di alimenti prima della conclusione del procedimento di divorzio. Se nel corso del procedimento di divorzio non viene presentata alcuna domanda al riguardo, l'ex coniuge può, entro sei mesi dallo scioglimento del matrimonio, proporre un'azione per chiedere il versamento degli alimenti, purché alla data di conclusione del procedimento di divorzio sussistano le condizioni necessarie a tal fine e che tali condizioni continuino a esistere sino alla fine del procedimento in materia di alimenti (articoli da 295 a 301 e da 423 a 432 dell'ObZ 2015). Le condizioni giuridiche per l'attribuzione degli alimenti sono che il coniuge che ha presentato la domanda non disponga di mezzi di sussistenza sufficienti né sia in grado di procurarseli con il proprio patrimonio e non possa esercitare o non riesca a trovare un'occupazione, purché il coniuge che dovrà corrispondere l'assegno alimentare abbia risorse e capacità sufficienti per adempiere a quest'obbligo (articolo 295 dell'ObZ 2015). L'obbligo alimentare ha una durata prestabilita. In base alle disposizioni dell'articolo 298 dell'ObZ 2015, gli assegni alimentari nei confronti di un coniuge possono essere versati per massimo un anno, a seconda della durata del matrimonio e della possibilità dell'altro coniuge di assicurarsi in altri modi un sostentamento sufficiente nel prossimo futuro. L'ObZ 2015 precisa altresì le modalità di versamento degli alimenti. Secondo le disposizioni dell'articolo 296 dell'ObZ 2015 gli alimenti sono corrisposti con un importo mensile regolare versato in anticipo. Ciononostante il giudice può, su richiesta di uno o di entrambi i coniugi, ordinare il pagamento in un'unica soluzione, a seconda delle circostanze del caso. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 302 dell'ObZ 2015, in caso di divorzio i coniugi possono concludere un accordo sugli alimenti (articoli 302 e da 470 a 473 dell'ObZ 2015).

4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?

Il diritto di famiglia croato non prevede un termine equivalente a "separazione personale". L'espressione corrispondente contenuta nella legislazione vigente sarebbe *prestanak bračne zajednice* (cessazione dell'unione coniugale). La "cessazione dell'unione coniugale" si verifica quando i coniugi mettono fine a tutti i rapporti reciproci tipici della convivenza, in altri termini qualora non intendano più vivere da coniugi né condividere e creare l'essenza specifica della vita matrimoniale. La cessazione dell'unione coniugale ha conseguenze nell'ambito del diritto matrimoniale poiché, a norma dell'articolo 51 dell'ObZ 2015, uno dei fondamenti dello scioglimento del vincolo matrimoniale è che sia trascorso un anno dalla dissoluzione dell'unione coniugale. La cessazione dell'unione coniugale ha implicazioni specifiche anche per determinare i rapporti patrimoniali tra coniugi considerato che, ai sensi dell'articolo 36 dell'ObZ, i beni che i coniugi hanno acquisito con le retribuzioni percepite durante l'unione coniugale (che ha durata diversa rispetto al matrimonio) o il patrimonio derivante da tali beni sono considerati patrimonio coniugale.

5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?

Il diritto di famiglia croato non prevede un termine equivalente a "separazione personale". L'espressione corrispondente contenuta nella legislazione vigente sarebbe *prestanak bračne zajednice* (cessazione dell'unione coniugale). La legge sui procedimenti giudiziari in materia di famiglia non prevede condizioni per la "cessazione dell'unione coniugale", poiché la stessa unione coniugale ha carattere giuridico e rappresenta l'essenza della vita matrimoniale. La cessazione dell'unione coniugale si verifica quando i coniugi mettono fine a tutti i rapporti reciproci che fanno normalmente parte della vita matrimoniale, ossia qualora non intendano più vivere da coppia sposata e dare alla loro unione il contenuto che caratterizza tali relazioni (ad esempio, interrompono le comunicazioni, ecc.). Nella maggior parte dei casi la cessazione dell'unione coniugale si manifesta nella pratica con l'abbandono da parte di uno dei coniugi dell'abitazione comune e dell'altro coniuge.

6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?

Il diritto di famiglia croato non prevede un termine equivalente a "separazione personale". L'espressione corrispondente contenuta nella legislazione vigente sarebbe *prestanak bračne zajednice* (cessazione dell'unione coniugale). La "cessazione dell'unione coniugale" ha conseguenze nell'ambito del diritto matrimoniale poiché, a norma dell'articolo 51 dell'ObZ 2015, uno dei fondamenti giuridici dello scioglimento del vincolo matrimoniale è che sia trascorso un anno dalla dissoluzione dell'unione coniugale. La "cessazione dell'unione coniugale" ha conseguenze specifiche anche per la determinazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi considerato che, ai sensi dell'articolo 36 dell'ObZ, i beni che i coniugi hanno acquisito con le retribuzioni percepite durante l'unione coniugale (che ha durata diversa rispetto al matrimonio) o il patrimonio derivante da tali beni sono considerati patrimonio coniugale. La logica che sottende tali provvedimenti è che la durata dell'unione coniugale può non coincidere esattamente con la durata del matrimonio, specie nel caso in cui questo si concluda con un divorzio. Di norma, l'unione coniugale termina prima dell'avvio del procedimento di divorzio, che può quindi essere in corso dopo la "cessazione dell'unione coniugale", come avviene di solito nella maggioranza dei casi (in particolare qualora le parti si avvalgano di mezzi di ricorso legali nel corso del procedimento).

7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?

Il *poništaj braka* (annullamento del matrimonio) è una delle cause di scioglimento del matrimonio (articolo 47 dell'ObZ 2015) e rappresenta una delle tre fattispecie di controversie matrimoniali disciplinate dal sistema giuridico croato (articolo 369 dell'ObZ 2015). L'"annullamento del matrimonio" costituisce una sanzione del diritto di famiglia inflitta per i matrimoni contratti in violazione delle disposizioni sulla validità del matrimonio (articoli da 25 a 29 dell'ObZ 2015), eseguita nell'ambito di un procedimento giudiziario avviato con un'istanza (articolo 369 dell'ObZ 2015). Ai matrimoni nulli si applicano le disposizioni sull'"annullamento del matrimonio" (articoli 29, 49 e da 369 a 378 dell'ObZ 2015).

8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

Un matrimonio contratto contrariamente alle disposizioni di legge di cui agli articoli da 25 a 28 dell'ObZ 2015 (il matrimonio è stato contratto da minorenni, persone senza capacità di intendere, persone giuridicamente incapaci ai fini di dichiarazioni sulla loro situazione personale, persone legate da legami di sangue, figli adottivi o se uno dei due coniugi è già sposato o in una relazione formale) è nullo e si applicano le disposizioni in materia di "annullamento del matrimonio" (articolo 29 dell'ObZ 2015).

9 Quali sono gli effetti giuridici dell'annullamento del matrimonio?

Gli effetti giuridici prodotti dall'"annullamento di un matrimonio" sono disciplinati secondo le stesse modalità previste per lo scioglimento del matrimonio in seguito a divorzio (cfr. risposta alla domanda n. 3).

10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l'autorità giudiziaria?

Nel sistema giuridico croato, il divorzio è un procedimento giudiziario e non sono previste alternative stragiudiziali. Ciononostante, uno dei principi fondamentali del diritto di famiglia, che riveste fondamentale importanza nei procedimenti di divorzio, è la risoluzione consensuale dei rapporti familiari, che promuove questo tipo di soluzione nell'ambito delle relazioni familiari, sottolineando che è compito di tutti gli organismi che forniscono assistenza professionale familiare e che prendono decisioni riguardanti i rapporti di famiglia raggiungere tale obiettivo (articolo 9 dell'ObZ 2015). Il diritto di famiglia prevede quindi due tipi di procedure stragiudiziali, i cui obiettivi includono la risoluzione consensuale di questioni correlate al divorzio, specificatamente la consulenza obbligatoria (articoli da 321 a 330 dell'ObZ 2015) e la mediazione familiare (articoli da 331 a 334 dell'ObZ 2015). La consulenza obbligatoria è esercitata da un gruppo di esperti del dipartimento dei servizi sociali e rappresenta una forma di sostegno per i membri di una famiglia (ad esempio, coniugi che intendono avviare un procedimento di divorzio e che hanno figli minori in comune), intesa a giungere a decisioni consensuali sui rapporti familiari, prestando particolare attenzione alla tutela delle relazioni familiari che interessano i figli (ad esempio, la definizione di un piano di corresponsabilità genitoriale - ossia un accordo sugli effetti giuridici del divorzio che specifichi il luogo e l'indirizzo di residenza dei figli, il tempo che i figli trascorreranno con ogni genitore, come verranno condivise le informazioni sul consenso per le decisioni importanti, come verranno condivise le informazioni importanti sui figli, l'importo degli alimenti a carico del genitore con cui non vivono i figli e come verranno risolte le questioni future) e sulle conseguenze legali del mancato raggiungimento di un accordo e dell'avvio di procedimenti giudiziari per decidere sui diritti personali dei figli. La mediazione familiare consiste in una procedura in cui le parti cercano di raggiungere una risoluzione consensuale delle controversie familiari con l'aiuto di uno o più mediatori familiari. L'obiettivo principale di tale procedura è definire un programma di corresponsabilità genitoriale e altri accordi riguardanti i figli, nonché tutte le altre questioni di natura materiale e non.

11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?

I coniugi che non abbiano figli minori in comune possono avviare un'azione giudiziaria presentando, in caso di domanda da parte di un solo coniuge, un'istanza di divorzio oppure un'istanza di divorzio consensuale, in caso di domanda da parte di entrambi (articolo 50 dell'ObZ 2015). In entrambi i casi non è prevista la consulenza obbligatoria (una forma di assistenza professionale destinata ai membri della famiglia, al fine di raggiungere decisioni consensuali sulle relazioni familiari, esercitata da un gruppo di esperti del dipartimento di servizi sociali) (articoli 321 e 322 dell'ObZ 2015) e i coniugi iniziano senza indugio il procedimento di divorzio (giudiziale o stragiudiziale) in modo facile e rapido. Ciò si applica *mutatis mutandis* all'annullamento del matrimonio nei procedimenti giudiziari, qualora i coniugi non abbiano figli minorenni in comune.

Per i coniugi con figli minorenni avuti in comune, il procedimento giudiziario può essere avviato con un'istanza da parte di uno dei coniugi oppure con un'istanza di divorzio consensuale presentata da entrambi i coniugi (articolo 50 dell'ObZ 2015). Tuttavia, prima di avviare un procedimento di divorzio (con un'istanza o una domanda di divorzio consensuale) i coniugi con figli minorenni avuti in comune sono tenuti a partecipare al procedimento stragiudiziale della consulenza obbligatoria (una forma di assistenza professionale per i membri della famiglia, al fine di raggiungere decisioni consensuali sulle relazioni familiari, esercitata da un gruppo di esperti del dipartimento dei servizi sociali) (articoli 321 e 322 dell'ObZ 2015). Obiettivo di questo procedimento è fornire ai coniugi un ausilio professionale anche per l'elaborazione dell'accordo di corresponsabilità genitoriale, ossia un accordo sugli effetti giuridici del divorzio che specifichi il luogo e l'indirizzo di residenza dei figli, il tempo che i figli trascorreranno con ogni genitore, come verranno condivise le informazioni sul consenso per le decisioni importanti, come verranno condivise le informazioni importanti sui figli, l'importo degli alimenti a carico del genitore con cui non vivono i figli e come verranno risolte le questioni future). I genitori possono elaborare l'accordo sulla corresponsabilità genitoriale durante la consulenza obbligatoria oppure redigerlo autonomamente o durante la procedura di mediazione familiare (procedura stragiudiziale in cui le parti cercano di giungere a

una risoluzione consensuale di controversie riguardanti i rapporti familiari con l'aiuto di uno o più mediatori familiari - articolo 331 dell'ObZ 2015). Redigendo un accordo di corresponsabilità genitoriale, i coniugi possono avviare, con l'invio di una domanda, un procedimento di divorzio stragiudiziale più semplice e rapido (articoli 52, 54, 55, 106 e da 453 a 460 dell'ObZ 2015). I coniugi con figli minorenni avuti in comune sono tenuti ad allegare alla domanda di divorzio consensuale una relazione sulla consulenza obbligatoria di cui all'articolo 324 ObZ 2015, nonché un accordo sulla corresponsabilità genitoriale, di cui all'articolo 106 ObZ 2015) (articolo 456 dell'Obz 2015).

Se i coniugi non compongono un accordo sulla corresponsabilità genitoriale, che disciplini gli effetti giuridici del divorzio summenzionati, il giudice emette d'ufficio una decisione al riguardo nell'ambito del procedimento giudiziario avviato con l'azione di divorzio (articoli 53, 54, 56, 57 e 413 dell'ObZ 2015). I coniugi con figli minorenni avuti in comune sono tenuti ad allegare all'istanza di divorzio una relazione sulla consulenza obbligatoria di cui all'articolo 324 dell'ObZ 2015, nonché l'attestazione della partecipazione al primo incontro di mediazione familiare (articolo 379 ObZ 2015).

12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

In Croazia il patrocinio a spese dello Stato e la possibilità di esenzione dal pagamento dei procedimenti giudiziari e delle spese di giudizio sono disciplinate dalla *Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći* (legge sul patrocinio a spese dello Stato) (*Narodne Novine* ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, n. 143/2013) - in prosieguo "ZBPP"). Il patrocinio a spese dello Stato di tipo primario può essere ottenuto per tutti i procedimenti, incluse le controversie coniugali e altri procedimenti di diritto di famiglia, purché i soggetti che ne fanno richiesta soddisfino le condizioni giuridiche previste (articoli da 9 a 11 del ZBPP). Il patrocinio a spese dello Stato di tipo secondario è possibile per i procedimenti in materia di diritto di famiglia e per altri procedimenti previsti dalla legge, purché i soggetti che ne fanno richiesta soddisfino le condizioni giuridiche previste (articoli da 12 a 25 del ZBPP). L'ottenimento di una decisione di concessione dell'esenzione dal pagamento del procedimento giudiziario per specifici procedimenti, inclusi quelli in materia di diritto di famiglia, è regolamentato dalle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del ZBPP. L'ottenimento dell'ammissione all'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio per tutti i procedimenti, inclusi quelli in materia di diritto di famiglia, è regolamentato dalle disposizioni dell'articolo 13, comma 4, del ZBPP. Meritano particolare attenzione le disposizioni che regolamentano: a) l'ammissione all'assistenza legale secondaria senza determinazione della situazione finanziaria dell'interessato (articolo 15 del ZBPP), b) l'ammissione all'assistenza legale secondaria (articoli da 16 a 18 del ZBPP), c) la portata dell'assistenza legale secondaria (articolo 19 del ZBP), d) questioni procedurali e altri aspetti importanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (articoli da 20 a 25 del ZBPP). Allo stesso tempo, in relazione alle parti sempre esentate dal pagamento delle spese di giudizio, è posto l'accento sull'articolo 6 della *Zakon o sudskim pristojbama* (legge sulle spese di giudizio) (*Narodne Novine* ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 74/95, 57/96, 137/02, (26 /03), 125/11, 112/12, 157/13, 110/15).

13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

Le sentenze di divorzio o di annullamento del matrimonio sono impugnabili ed entrambe le parti godono di tale diritto nel corso del procedimento. La legge sui procedimenti giudiziari in materia di famiglia non disciplina espressamente l'impugnazione nell'ambito delle controversie matrimoniali. Tuttavia, all'articolo 346 è prevista come alternativa l'applicazione delle disposizioni del *Zakon o parničnom postupku* (codice di procedura civile) (*Narodne Novine* ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 e 89 /14), in prosieguo "ZPP").

L'articolo 348 del ZPP disciplina l'impugnazione delle sentenze, mentre l'articolo 378 l'impugnazione delle decisioni. Per quanto concerne le vie di ricorso, l'ObZ 2015 stabilisce che non è autorizzato (articolo 373 dell'ObZ 2015) il riesame delle sentenze di secondo grado relative a controversie in ambito matrimoniale.

14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (il regolamento "Bruxelles II bis"), le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (articolo 21, paragrafo 1). Tuttavia, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, ogni parte interessata può far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta. In tal caso, le istanze di riconoscimento o di non riconoscimento sono di competenza territoriale degli organi giurisdizionali pertinenti indicati nell'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68 nelle modalità di cui all'articolo 37 del regolamento Bruxelles II bis. Inoltre è opportuno notare che, fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?

Per le istanze di riconoscimento o di non riconoscimento (articolo 21, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II bis) hanno competenza territoriale gli organi giurisdizionali pertinenti iscritti nell'elenco, come indicato nella risposta alla domanda n. 14). In questo caso, si applica la procedura di cui alla sezione 2 del capo III del regolamento Bruxelles II bis.

Il mezzo di ricorso, ossia l'opposizione di cui all'articolo 33 del regolamento Bruxelles II bis, è proposto dinanzi all'autorità giurisdizionale di secondo grado (tribunale di contea) attraverso l'autorità giurisdizionale di primo grado che ha emesso la decisione (giudice con competenza locale dell'elenco summenzionato).

16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

La legge applicabile nel quadro di un procedimento di divorzio è la legge del luogo di cui i coniugi sono cittadini alla data di presentazione della domanda. Se al momento della presentazione della domanda, i coniugi sono residenti in diversi paesi, si applicano le leggi cumulative dei paesi di cui sono cittadini, a norma dell'articolo 35, comma 2, della *Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima* (legge sulla risoluzione dei conflitti di legge con i regolamenti di altri paesi riguardo a determinati rapporti) (*Narodne Novine* ("NN", Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia), nn. 53 /91, 88/01). Se le leggi dei paesi di cui i coniugi sono cittadini non consentono di porre fine al vincolo matrimoniale, allo scioglimento del matrimonio si applica la legge croata, a condizione che uno dei coniugi avesse la residenza permanente in Croazia alla data di presentazione della domanda. Se uno dei coniugi è cittadino croato senza residenza permanente in Croazia e il matrimonio non può essere sciolto in base alla legge di cui all'articolo 35, comma 2, della legge sulla risoluzione dei conflitti di legge con le normative di altri paesi per determinati rapporti, è applicata la legge croata.

Ultimo aggiornamento: 23/08/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGEE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.